

IL TRIBUNALE DI MACERATA UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Alessandro Iacoboni Presidente
- dott. Luigi Reale Giudice
- dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/6/2016 ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura di concordato preventivo promossa in data 30/10/2014 dalla società MAREDIL s.r.l. con sede legale in Macerata, via Due Fonti n. 136/G (P.I. 02023690429) in persona del legale rappresentante ed amministratore unico sig. Rolando Rosa, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Marangoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Macerata, Via Velluti n. 52, giusta procura in calce al ricorso ex art. 160 l.f.

- ricorrente

udita la relazione del giudice delegato, designato in data 27/4/2016, in sostituzione del giudice delegato precedentemente designato;

premesse che:

- in data 30/10/2014 la società istante ha proposto ricorso per concordato preventivo ex art. 160 l.f.;
- il suddetto ricorso è stato ritualmente comunicato in pari data al P.M. in sede e al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Macerata;
- con decreto del 05/06/2015, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, nominando giudice delegato il dott. Luigi Reale e commissario giudiziale la dott.ssa Paola Rossi e ha fissato in data 09/09/2015 l'adunanza dei creditori;
- in data 30/08/2015 il commissario giudiziale ha depositato la relazione ex art. 172 l.f.;
- con decreto del 09/09/2015 il Tribunale ha aperto d'ufficio la procedura di revoca dell'ammissione della Maredil s.r.l. alla procedura di concordato preventivo, convocando le parti per l'udienza del 3/11/2015, per poi ritenere non sussistenti i presupposti di cui all'art. 173 l.f. con provvedimento del 13/01/2016;
- all'esito dell'adunanza dei creditori, tenutasi in data 09/09/2015, e atteso il decorso del termine previsto dall'art 178, co. 4, l.f. per l'esaurimento delle operazioni di voto, con relazione depositata in data 13/04/2016 il Commissario Giudiziale ha attestato il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 177, co. 1, l.f.;
- con decreto del 19/04/2016 il Tribunale, udita la relazione del giudice delegato in ordine al raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 177, co. 1, l.f., ha fissato l'udienza del 15/06/2016 per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale per il giudizio di omologazione;
- in data 04/06/2016 il commissario giudiziale ha depositato la propria relazione ai sensi dell'art. 180, co. 2, l.f., esprimendo parere favorevole all'omologazione del concordato, pur non costituendosi in giudizio e, dunque, non assumendo la veste di parte (v. Cass. 18987/2011) e precisando che, a tale data, non vi erano state opposizioni alla domanda di omologazione del concordato preventivo;

ritenuto che, quanto alla regolarità della domanda:

- risulta rispettato il disposto di cui agli artt. 82 e 83 c.p.c. (applicabili alla procedura di concordato preventivo, stanti la natura giurisdizionale della domanda di ammissione al concordato preventivo e la sua idoneità ad incidere sui diritti del ricorrente: v. App. Napoli, 18 marzo 2014, in www.expartecreditoris.it; Trib. Terni, 4 novembre 2013, in www.ilcaso.it; nonché, con generale riferimento ai procedimenti camerali inerenti a situazioni di diritto o di status, Cass. 7128/06 e Cass. 6900/96), in quanto la società proponente sta in giudizio con il ministero di un difensore munito di valida procura alle liti;



- la domanda proviene da una società che risulta tuttora iscritta nel Registro delle imprese (v. in proposito Trib. Padova, 20 marzo 2014, in www.ilfallimentarista.it, che riprende il principio enunciato da Cass., SS.UU., 6070/2013);
- va confermato l'accertamento della competenza territoriale di questo Tribunale, trattandosi di impresa la cui sede principale, coincidente fino a prova contraria con la sede legale (v. Cass., SS.UU., 5945/2013; Cass., SS.UU., 15872/2013; Cass. 23719/2014; Cass. 6686/2012; Cass. 12557/2012; nonché, da ultimo, Cass., SS.UU., 5688/2015), è sita in Belforte del Chienti (comune compreso nel circondario del Tribunale adito);
- va confermato anche lo scrutinio sui presupposti soggettivi di ammissione alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale (che esercita principalmente l'attività di "acquisto, gestione, permuta, locazione, ristrutturazione di beni immobili") dotato di un profilo dimensionale non corrispondente al paradigma delineato nell'art. 1, co. 2, lett. a), b), e c) l.f., non avendo il possesso congiunto dei requisiti indicati dal suddetto comma, come si evince dai bilanci depositati;
- va inoltre ribadita la sussistenza del presupposto oggettivo dello stato di crisi (da intendersi come situazione di insolvenza, ai sensi dell'art. 160, co. 3, l.f., o anche soltanto di difficoltà economico-finanziaria potenzialmente idonea a sfociare nell'insolvenza: v. Cass. 18437/2010), alla luce della documentazione allegata in cui trovano riscontro le deduzioni della ricorrente;
- la produzione della documentazione di cui all'art. 161, co. 2, l.f., risulta regolare e completa;
- la relazione redatta dal professionista incaricato dalla società debitrice, dott. Matteo Principi, appare coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'accertamento della veridicità dei dati contabili esposti dalla società proponente, oltre che formalmente completa; in particolare, il professionista: ha dichiarato espressamente di possedere i requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), precisando di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi e di non aver mai ricevuto alcun incarico professionale dalla società proponente (sulla necessità di tale dichiarazione, si veda, *ex multis*, Trib. Novara, 27 febbraio 2013, in www.ilcaso.it); quanto alla veridicità dei dati aziendali, non si è limitato a dar conto della conformità tra i dati enunciati nella proposta e quelli risultanti dalla contabilità, ma ha attestato l'effettiva veridicità dei suddetti dati (come necessario ai fini dell'adeguatezza della relazione: Trib. Rovigo, 20 marzo 2015, Trib. Benevento, 23 aprile 2013, Trib. Mantova, 28 maggio 2012 e Trib. Firenze, 9 febbraio 2012, tutte in www.ilcaso.it); quanto, poi, al giudizio di fattibilità del piano concordatario, esso appare supportato da argomentazioni esaustive e coerenti (v. Cass. 13083/2013), con particolare riguardo alla stima dei presumibili valori e tempi di realizzo delle singole poste dell'attivo;

quanto alla proposta di concordato:

- la società ricorrente ha proposto ai creditori un concordato puramente liquidatorio, in quanto prevede l'integrale cessione a terzi dei beni;
- la proposta prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione (spese di giustizia, professionisti ed oneri connessi alla liquidazione del patrimonio), dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari nella percentuale di circa il 21,34%;
- non è prevista alcuna suddivisione dei creditori in classi (sulla non obbligatorietà della formazione delle classi, pur in presenza di creditori con interessi giuridici ed economici non omogenei, v. Cass. 3274/2011);
- la proposta è da ritenersi conforme alla previsione dell'art. 160, co. 2, l.f., in quanto prevede di realizzare, mediante la liquidazione dell'attivo, pagamento integrale delle spese in prededuzione (spese di giustizia, professionisti ed oneri connessi alla liquidazione del patrimonio), dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari nella percentuale di circa il 15%, secondo la stima rettificata da parte del Commissario giudiziale (v. parere del Commissario ex art. 180 l.f., pag. 107);



- risulta rispettato il disposto dell'art. 2740 c.c., in quanto viene messo a disposizione del ceto creditorio l'intero attivo della società proponente, in conformità con il principio secondo cui i creditori devono potersi soddisfare sull'intero patrimonio del debitore (v. App. Roma, 5 marzo 2013, Trib. Torino, 5 giugno 2014 e Trib. Roma, 25 luglio 2012, tutte in www.ilcaso.it, nonché Trib. Torino, 23 dicembre 2010, in www.ilfallimentarista.it);

quanto al piano concordatario:

- la società proponente prevede di adempiere alla proposta procedendo alla liquidazione di tutti i propri beni e crediti;
- i tempi di adempimento della proposta, in ottemperanza al dettato dell'art. 161, co. 2, lett. e), l.f., sono enunciati dalla società proponente, la quale si impegna a soddisfare integralmente le spese di giustizia, i creditori privilegiati e i creditori chirografari nelle percentuali previste nel termine di 36 mesi dall'omologa (v. pag. 32 del ricorso);

quanto alla sussistenza dei presupposti per l'omologazione:

- il giudizio di omologazione (che, invero, costituisce la fase conclusiva dell'unitaria procedura di concordato: v. Cass. 11439/92), nel caso in cui non vengano proposte opposizioni, si sostanzia in un procedimento camerale di volontaria giurisdizione che si conclude con decreto non soggetto a gravame (v. le motivazioni di Cass. 67/85, da aggiornarsi alla luce delle modifiche normative successivamente intervenute);
- quanto all'oggetto del giudizio, la mancanza di opposizioni comporta che, ai sensi dell'art. 180, co. 3, l.f., il Tribunale deve limitarsi a compiere una verifica sulla regolarità della procedura e sull'esito della votazione;
- il controllo sulla regolarità della procedura non ha ad oggetto esclusivamente la regolarità formale della votazione e degli altri adempimenti posti in essere dal proponente e dagli organi della procedura nelle varie fasi, né può intendersi limitato al profilo inerente alla completezza e adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori in merito alle condizioni e alla convenienza della proposta concordataria: esso investe anche la persistenza dei presupposti di ammissibilità del concordato e, tra questi, della fattibilità giuridica del piano concordatario, nonché la mancata commissione di atti di frode da parte della società proponente, mentre resta preclusa al Tribunale ogni valutazione sulla congruità delle stime effettuate dal professionista attestatore, sulla convenienza della proposta e sui rischi inerenti al piano (v., per tutte, Cass., SS.UU., 1521/2013);
- la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che tale controllo si realizza facendo applicazione dei medesimi parametri già utilizzati nelle precedenti fasi di ammissione e (eventualmente) di revoca, tenendo conto altresì delle circostanze sopravvenute o emerse successivamente all'apertura della procedura; dunque, il Tribunale deve verificare: a) che il procedimento si sia svolto nel rispetto delle forme stabilite dal legislatore e, in particolare, che la documentazione prodotta, per completezza e regolarità, abbia effettivamente assolto alla funzione di assicurare ai creditori un'informazione adeguata, consentendo loro di disporre di tutti i dati necessari per esprimere dapprima il proprio consenso (o dissenso) informato e poi le eventuali riserve e opposizioni all'omologazione (v. Cass. 3586/2011; Cass. 21860/2010; Cass. 22927/09); b) che non siano emersi atti di frode da parte del proponente, commessi o scoperti successivamente all'apertura della procedura, dovendo in caso contrario respingersi la domanda di omologazione, senza che sia necessario aprire il procedimento di revoca ai sensi dell'art. 173 l.f. (v. Cass. 10778/2014; Cass. 2250/85; Trib. Tivoli, 15 luglio 2009, in www.unijuris.it); c) che il piano concordatario sia giuridicamente fattibile, non ponendosi in contrasto con norme inderogabili e, al contempo, non palesandosi manifestamente inidoneo ad assicurare la realizzazione della causa concreta della procedura concordataria, la quale consiste nel superamento della crisi attraverso il soddisfacimento, sia pure ipoteticamente modesto e parziale, di tutti i creditori in tempi ragionevolmente contenuti (v. ancora Cass., SS.UU., 1521/2013; Cass. 24970/2013; Cass. 21901/2013; Cass. 13083/2013; Cass. 11014/2013; Cass. 18864/2011; v. anche, nella giurisprudenza di merito: App. Salerno, 19 ottobre



2010, in Il fallimento, 2011, 338; Trib. Napoli, 26 maggio 2010 e Trib. Pescara, 16 ottobre 2010, entrambe in www.ilcaso.it);

- resta invece affidata esclusivamente ai creditori il giudizio sulla fattibilità economica, da intendersi come valutazione afferente alla convenienza della proposta, alle probabilità di successo del piano e a tutti gli altri aspetti che presentino margini di opinabilità, rispetto ai quali il Tribunale deve limitarsi ad esprimere un giudizio di secondo grado sulla completezza e congruità logica dell'attestazione resa del professionista designato dal debitore ai sensi dell'art. 161, co. 3, l.f. (v. le già citate Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 21901/2013, Cass. 11014/2013 e Cass. 18864/2011, nonché, da ultimo, Cass. 2130/2014);
- nel caso di specie, può anzitutto esprimersi un giudizio positivo sulla regolarità formale della procedura, sia per quanto concerne il corretto svolgimento delle operazioni di voto, sia per quanto attiene alla completezza ed esaustività delle informazioni fornite ai creditori, i quali sono stati posti nelle condizioni di esprimere con piena consapevolezza le proprie determinazioni in ordine alla convenienza della proposta di concordato;
- non risulta che la società che la società proponente abbia commesso atti di frode in pregiudizio dei creditori concorsuali, né che la stessa abbia posto in essere, nel corso della procedura, atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del Tribunale (nella fase preconcordataria) o del giudice delegato (nella fase concordataria);
- deve, infine, ribadirsi il giudizio positivo espresso in sede di ammissione sulla fattibilità giuridica del piano concordatario, stanti la legittimità degli atti di liquidazione in esso contemplati e la sua non manifesta inidoneità ad assicurare, in tempi ragionevoli (in quanto compatibili con i tempi tecnici di liquidazione dell'attivo), una sia pur minimale soddisfazione di tutti i creditori concorsuali (v. ancora Cass., SS.UU., 1521/2013);
- quanto all'esito della votazione, che si è svolta regolarmente, deve confermarsi che la proposta è stata approvata;
- il commissario giudiziale, nell'esprimere ai sensi dell'art. 180, co. 2, l.f. il proprio parere favorevole all'omologazione del concordato, ha precisato che *"benché la presente procedura di concordato preventivo rispetto al fallimento nel caso di buon esito della operazione di realizzo dell'attivo potrebbe essere ragionevolmente più veloce in termini di tempi ai fini del soddisfacimento dei creditori, tuttavia la scrivente ritiene di poter affermare che la percentuale offerta ai creditori (21,34%) da parte della società (...) non si ritiene realizzabile se non nella minor misura di circa il 15%"*;
- per le ragioni sopra esposte, il Tribunale ritiene che sussistano tutte le condizioni di legge per l'omologazione del concordato preventivo;

quanto alla nomina del liquidatore e del comitato dei creditori:

- poiché il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, ai sensi dell'art. 182, co 1, l.f. devono essere nominati un liquidatore e un comitato di creditori per assistere alla liquidazione;
- il liquidatore agirà in modo da garantire la corretta esecuzione del piano proposto dalla società debitrice, attenendosi alle modalità in esso indicate anche per quanto attiene alla distribuzione delle somme progressivamente ricavate mediante le attività di liquidazione;
- i membri del comitato dei creditori sono individuati in base ai criteri dettati dall'art. 40 l.f., richiamato dall'art. 182, co. 3, l.f.;

quanto ai crediti da recuperare, si precisa sin da ora che il Tribunale non autorizzerà azioni legali della procedura per il recupero verso i clienti che non adempiranno la loro obbligazione di pagamento, in quanto la procedura sarebbe costretta a sopportare spese per il recupero che inciderebbero in maniera non quantificabile sulla massa attiva e quindi sulla percentuale promessa in pagamento ai creditori;



si rileva infine che la procedura non verrà autorizzata a sostenere alcuna spesa di gestione della società in corso di procedura, stante la perdurante condizione di capacità giuridica della società istante e che il passivo del concordato – e quindi i debiti oggetto della procedura – comprende i soli debiti inseriti nell'elenco del Commissario giudiziale e che comunque non entrano nel passivo le spese di gestione della società;

P.Q.M.

visti gli artt. 177, 180 e 182 l.f.,

OMOLOGA

il concordato preventivo presentato da MAREDIL s.r.l. con sede legale in Macerata, via Due Fonti n. 136/G (P.I. 02023690429) in persona del legale rappresentante ed amministratore unico sig. Rolando Rosa,;

NOMINA

liquidatore la dott.ssa Noemi Lucchesi

DESIGNA

quali membri del comitato dei creditori:

- 1) Banca Popolare di ANCONA s.p.a.
- 2) Montecchia Stefano
- 3) Curzi Giovanni

e dispone che il commissario giudiziale comunichi la nomina ai singoli componenti designati, ponendo un termine di 10 giorni per l'accettazione. Qualora taluni dei suddetti creditori non accettassero la nomina, voglia il commissario giudiziale informare il giudice delegato, proponendo, nel contempo, i nominativi di altri creditori che, per quantità e qualità dei loro crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento degli stessi, possano garantire una composizione equilibrata del comitato in conformità a quanto stabilito dall'art. 40, co. 2, l.f. (richiamato dall'art. 182, co. 3, l.f.). In ogni caso, nel corso della fase esecutiva del concordato, il commissario giudiziale segnalerà al giudice delegato l'eventuale sussistenza di giustificati motivi per la sostituzione dei membri nominati;

FISSA

il termine di esecuzione del concordato in 36 mesi dalla data del presente decreto;

AUTORIZZA

il giudice delegato ad emettere, all'occorrenza, i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato;

MANDA

al commissario liquidatore di procedere senza indugio alle operazioni di sua competenza;

DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato, a cura della cancelleria, a norma dell'art. 17 l.f. e comunicato al P.M. in sede, alla società debitrice, al liquidatore e al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.


DICHIARA

il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 22/06/2016.

Il Giudice relatore

(dott.ssa Tiziana Tinessa)



Il Presidente

(dott. Alessandro Iacoboni)



TRIBUNALE DI MACERATA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, li 7-7-2016

Il Funzionario
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Samanta Cimarelli

